

Centro Studi
Consiglio Nazionale Ingegneri

**Prime ipotesi per la definizione di una
proposta di legge di riforma dell'ordinamento
della professione di ingegnere**



(c.r. 223)

Roma, luglio 2009



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

Ing. Paolo Stefanelli	Presidente
Ing. Pietro Ernesto De Felice	Vice Presidente vicario
Ing. Giovanni Rolando	Vice Presidente aggiunto
Ing. Roberto Brandi	Consigliere Segretario
Ing. Carlo De Vuono	Tesoriere
Ing. Alessandro Biddau	Consigliere
Ing. Giovanni Bosi	Consigliere
Ing. Ugo Gaia	Consigliere
Ing. Alcide Gava	Consigliere
Ing. Romeo La Pietra	Consigliere
Ing. Giovanni Montresor	Consigliere
Ing. iunior Antonio Picardi	Consigliere
Ing. Sergio Polese	Consigliere
Ing. Silvio Stricchi	Consigliere
Ing. Giuseppe Zia	Consigliere

Presidenza e Segreteria 00187 Roma - Via IV Novembre, 114

Tel. 06.6976701 Fax 06.69767048

www.tuttoingegnere.it



**CENTRO STUDI
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

CONSIGLIO DIRETTIVO

Ing. Romeo La Pietra	Presidente
Ing. Giuseppe Zia	Vice Presidente
Ing. Ugo Gaia	Consigliere
Ing. Guido Monteforte Specchi	Consigliere
Ing. Alberto Speroni	Consigliere
Dott. Massimiliano Pittau	Direttore

COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Domenico Contini	Presidente
Dott. Stefania Libori	Revisore
Dott. Francesco Ricotta	Revisore

Sede: Via Dora, 2 - 00198 Roma - Tel. 06.85354739, Fax 06.84241800

www.centrostudicni.it

Il presente testo è stato redatto dall'avv. Lorenzo Passeri e dal dott. Massimiliano Pittau.

Indice

Premessa	1
TITOLO I	4
Definizioni e principi fondamentali	4
Art. 1 – Oggetto e principi fondamentali.	4
Art. 2 – Definizioni.	5
Art. 3 Ordinamenti di categoria.	7
TITOLO II	11
Accesso ed esercizio della professione di ingegnere	11
Art. 4 Accesso ed esercizio della professione.	11
Art. 5 Tirocinio.	11
Art. 6 Esame di Stato.	12
Art. 7 Riconoscimento ed equipollenza del titolo di ingegnere.	13
Art. 8 Aggiornamento professionale continuo.	14
Art. 9 Contenuti ed esecuzione della prestazione professionale.	16
Art. 10 Compenso professionale.	16
Art. 11 Assicurazione per la responsabilità professionale.	18
Art. 12 Concorrenza sleale.	19
Art. 13 Pubblicità.	20
Art. 14 Incompatibilità.	21
TITOLO III	22
Principi organizzativi	22
Art. 15 Albo professionale.	22
Art. 16 Ordine professionale.	22
Art. 17 Ordine territoriale.	23
Art. 18 Consiglio dell'Ordine territoriale.	24
Art. 19 Consiglio di disciplina.	25
Art. 20 Consiglio nazionale degli ingegneri.	26
Art. 21 Scioglimento del Consiglio nazionale, del Consiglio dell'Ordine territoriale e del Consiglio di disciplina.	28
Art. 22 Elezioni.	28
TITOLO IV	31
Società tra professionisti e società di ingegneria	31
Art. 23 Società tra professionisti.	31
Art. 24 Modifiche agli artt. 90, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 53 del DPR n. 554/99.	33
TITOLO V	34
Codice deontologico e procedimento disciplinare	34
Art. 25 Il Codice deontologico.	34
Art. 26 Responsabilità disciplinare.	35
Art. 27 Sanzioni.	35
Art. 28 Esercizio dell'azione disciplinare.	36
Art. 29 Prescrizione dell'azione disciplinare.	37
Art. 30 Sospensione cautelare.	38
Art. 31 Procedimento disciplinare.	38
Art. 32 Impugnazioni.	38



Premessa

Quelle che si presentano nelle pagine seguenti sono alcune prime ipotesi per agevolare il dibattito interno alla categoria che porterà alla definizione di una proposta di legge di riforma dell'ordinamento della professione di ingegnere.

La proposta che scaturirà dal dibattito interno alla categoria costituirà una sorta di “piattaforma” sui cui basare il confronto con il Ministero della Giustizia che, si auspica, dovrebbe avviare in tempi relativamente brevi il processo per la definizione del nuovo quadro normativo attinente alle professioni e, nello specifico, alle professioni tecniche.

Obiettivo del documento è quello di individuare i principi sui quali eventualmente incardinare la proposta di riforma. Per rendere più intelleggibili i principi individuati (ed agevolare la discussione interna alla categoria) si è scelto di presentarli in forma di articolato di legge. Una scelta di forma che non vuole sottintendere in alcun modo una “blindatura” degli assunti indicati, la cui modifica, integrazione, cancellazione compete esclusivamente agli organi della categoria e non certo al Centro studi.

L'individuazione dei principi ha tenuto conto, in primo luogo, del dibattito (e delle proposte di legge) sulla riforma delle professioni che ha connotato le ultime quattro legislature, alla luce del mutato quadro normativo di riferimento (“rivoluzionato” dal Decreto Legge n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006, che ha abolito l'inderogabilità delle tariffe professionali) e delle osservazioni avanzate nella recente indagine conoscitiva condotta dall'*Autorità garante della concorrenza e del mercato* sui codici deontologici di alcune professioni, tra cui quella di ingegnere (IC n. 34/2009).

Si è cercato, in secondo luogo, di tenere presenti i precetti costituzionali ed in particolare quelli inerenti al riparto della potestà legislativa concorrente Stato/Regioni di cui all'art. 117 della Costituzione, che inserisce la materia delle professioni in quest'ultimo ambito.



L'ipotesi richiama, inoltre, i principi fondamentali ricognitivi delineati dal previgente D.Lgs. n. 30/2006, aggiornandoli al mutato quadro normativo.

Ci si è valse, ovviamente, anche del patrimonio di conoscenze degli ordinamenti della professione di ingegnere negli altri Paesi, accumulato negli anni dal Centro studi.

Il necessario raccordo con i principi comunitari ha imposto, infine, di affrontare anche l'annosa questione del rapporto fra la salvaguardia del principio (comunitario) della concorrenza e quello della qualità della prestazione, cui si innesta il tema delle tariffe.

Su questo punto, l'impostazione prescelta (si veda art. 10) contempera l'esigenza di esprimere la posizione ufficiale della categoria (circa l'inderogabilità dei minimi tariffari), quella di riconoscere una prassi ormai invalsa nel settore dei lavori pubblici (quella di una ribassabilità massima del 20%) con un meccanismo innovativo che collega le tariffe all'individuazione di standard qualitativi minimi delle prestazioni.

Ci si è, quindi, attenuti al rispetto del primo comma dell'art. 2233 del Codice civile secondo cui il compenso è liberamente determinato dalle parti; tale libera determinazione è, però, subordinata al raggiungimento di "standard qualitativi" minimi (la cui definizione è demandata all'Ordine) a tutela della sicurezza della prestazione. Le tariffe professionali sottendono, dunque, compensi che consentono il raggiungimento degli "standard qualitativi" minimi delle prestazioni degli ingegneri. La violazione dei compensi predeterminati attraverso le tariffe non configura un'automatica violazione della norma sostanziale e disciplinare sulla qualità progettuale, ma origina una fase incidentale di accertamento da parte dell'Ordine territoriale.

In sintesi, la conformità del compenso ai minimi tariffari assume il valore di una presunzione di qualità della prestazione; l'eventuale scostamento del compenso pattuito dal professionista da detto valore non sarà causa di automatica illiceità dello stesso ove, all'esito della verifica dell'Ordine, sia accertato il raggiungimento degli standard qualitativi minimi. Peraltro, si ammette la libera ribassabilità dei minimi tariffari (quelli massimi sono invece



inderogabili) fino ad un limite massimo del 20%, identico per le prestazioni erogate a committenti pubblici e privati.

La norma è diretta ad esaltare il legame fra compenso e qualità della prestazione progettuale. A tal fine non solo si conserva il potere di controllo e verifica dell'Ordine territoriale, ma esso viene relazionato a parametri più "obiettivi" rispetto a quelli vigenti. Ciò per contrastare le censure comunitarie che, in verità, non escludono la possibilità che gli Stati membri adottino regimi tariffari (addirittura declinati con minimi inderogabili), purché essi non siano immotivatamente o sproporzionatamente restrittivi della concorrenza.

Per quanto concerne gli altri contenuti del documento, i primi tre articoli definiscono principi generali per la riforma degli ordinamenti di tutte le professioni.

Di particolare importanza è la previsione di un regolamento specifico, denominato "*ordinamento di categoria*", adottato dai Consigli nazionali delle categorie professionali organizzate in Ordini e Collegi e chiamato, nel rispetto del principio di sussidiarietà, a dettare le prescrizioni attuative della definenda ipotesi di legge, quanto meno per quelle materie sulle quali le Regioni non abbiano potestà legislativa.

All'ordinamento di categoria sono eventualmente demandate ulteriori scelte organizzative che non sono contemplate nel documento. Si è così lasciato all'ordinamento di categoria la possibilità di prevedere, ad esempio, l'istituzionalizzazione dell'*Assemblea dei Presidenti* e la regolamentazione delle *associazioni ordinistiche*.

Romeo La Pietra



TITOLO I

Definizioni e principi fondamentali

Art. 1 – Oggetto e principi fondamentali.

1. La presente Legge disciplina la professione intellettuale regolamentata¹ di ingegnere.
2. La disciplina dei contenuti, dell'accesso e dell'esercizio delle professioni intellettuali regolamentate² deve conformarsi al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali³ della libertà professionale, della qualità della prestazione professionale, della tutela della concorrenza, dell'etica, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, nonché della tutela della buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, decoro, dignità, autonomia e della tutela degli interessi pubblici, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta delle prestazioni, della democraticità ed autonomia di organizzazione.
3. Le Regioni esercitano la potestà legislativa in materia di professioni intellettuali nel rispetto dei principi fondamentali di cui al comma 2 del presente articolo, nonché di quelli ulteriori desumibili dalla legislazione statale.

¹ L'inciso "regolamentata" prende spunto dalle recenti sentenze del TAR Lazio (Prima Sezione nn. 3122, 3159, 3160, 3161 e 3162/2009) sull'annullamento del Dm 28 aprile 2008 per la partecipazione delle associazioni alla predisposizione delle piattaforme comuni (in particolare la sentenza n. 3122/2009). Il TAR Lazio opera una distinzione tra professioni intellettuali e professioni intellettuali regolamentate, includendo in queste ultime solo le professioni cui sono demandate per legge specifiche attività riservate. In questo senso rientra tra le professioni intellettuali regolamentate quella di ingegnere ma non quella di dottore commercialista.

² Eliminando l'inciso "regolamentate" la i principi definiti dal comma 2 avrebbero un ambito di operatività maggiore, estendendosi anche alle professioni intellettuali anche non regolamentate.

³ In via generale, sono stati ripresi i principi fondamentali delineati dal D.Lgs. n. 30/2006 (che assolve una funzione ricognitiva di detti principi) ai quali si sono aggiunti il decoro e la dignità professionale cardini dell'ordinamento deontologico professionale, di recente censurati dall'Indagine conoscitiva n. 34/2009 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. L'inserimento di tali principi nel comma 2 ne rafforzerà il ruolo istituzionale, che afferirà non più soltanto alla dimensione etica della professione ma si innalzerà a quello di *principi fondamentali* della materia.



4. Ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, ed al fine di valorizzare specificità e differenze tra le diverse categorie professionali, gli Ordini ed i Collegi provvedono all'approvazione dei propri ordinamenti di categoria⁴ nel rispetto dei principi fondamentali di cui all'art. 1, e con i contenuti specifici di cui all'art. 3 della presente Legge.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini della presente Legge s'intende:

- a) per "*professioni di interesse generale*" le professioni intellettuali e le professioni intellettuali regolamentate di cui alla presente legge;
- b) per "*professione intellettuale*" quella avente ad oggetto un'attività diretta al compimento di atti, di prestazioni e di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e in via prevalente con lavoro intellettuale per la quale è richiesto un titolo universitario o equipollente⁵, l'abilitazione conseguita attraverso il superamento dell'esame di Stato e l'iscrizione all'albo professionale;
- c) per "*professione intellettuale regolamentata*" la professione intellettuale avente ad oggetto l'esercizio di attività per le quali sussiste una riserva di attribuzione in favore degli iscritti all'albo professionale⁶ definita per legge;
- d) per "*ordinamento di categoria*" il complesso delle disposizioni, adottate ai sensi dell'art. 3 della presente legge, aventi ad

⁴ Per *ordinamento di categoria* (nozione presente nel DDL n. 2239 del 25/02/2009) s'intende il complesso delle regole, ivi incluso quelle attinenti all'accesso e all'esercizio, che contraddistinguono una professione. *L'ordinamento di categoria* dovrà rappresentare vera normativa attuativa per l'esercizio della professione. Esso opererà in funzione del principio di sussidiarietà (e quindi, in modalità sovraordinata rispetto alla potestà legislativa regionale), integrandosi come allegato attuativo dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale.

⁵ Ritorna la distinzione tra professioni intellettuali e professioni intellettuali regolamentate, ove solo queste ultime possono contare su competenze riservate per legge. Le professioni riconosciute per legge possono anche essere solo intellettuali (senza riserve come attualmente i dottori commercialisti) o solo professioni, per il cui accesso cioè è necessario un titolo di studio non universitario od equipollente.

⁶ Si noti che il DDL 2239/2009 non parla di professione regolamentata, ma di professione ordinistica (art. 2, 1° comma lett. b).



oggetto la disciplina, l'accesso e l'esercizio nonché le condizioni, le modalità ed i criteri per la determinazione dei compensi delle professioni di interesse generale;

- e) per "*professionista*", il libero professionista e il professionista dipendente;
- f) per "*libero professionista*", colui che esercita la professione ai sensi dei capi I e II del titolo III del libro V del Codice civile, anche in regime convenzionato ove previsto da legge speciale;
- g) per "*professionista dipendente*", il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato;
- h) per "*categoria professionale*", l'insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione con lo stesso titolo professionale;
- i) per "*esercizio professionale*", l'esercizio della professione;
- j) per "*prestazione professionale*", la prestazione del professionista in qualunque forma resa;
- k) per “Ordine professionale”, l’ ente pubblico rappresentativo, a livello unitario nazionale, degli interessi di una determinata categoria professionale di interesse generale regolamentata;**
- l) per "Ordine territoriale ", l’ente pubblico, organo dell’Ordine professionale, rappresentativo a livello unitario provinciale, interprovinciale e/o regionale, degli interessi di una determinata categoria professionale di interesse generale regolamentata;**
- m) per “*Consiglio dell’Ordine*” il Consiglio dell’Ordine territoriale;
- n) per "Consiglio nazionale", l’organo di vertice dell’Ordine professionale;**
- o) per "*esame di Stato*", l'esame, anche in forma di concorso, previsto per l'accesso alle professioni ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della Costituzione;
- p) per “*albo professionale*” l’albo presso cui un soggetto, in possesso dei titoli richiesti dalla legge, deve essere iscritto per poter esercitare una determinata professione;



- q) per "*consiglieri*" i membri del Consiglio nazionale e del Consiglio dell'Ordine territoriale.

Art. 3 Ordinamenti di categoria.

1. I Consigli nazionali delle categorie professionali organizzate in Ordini e Collegi alla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli organismi territoriali adottano, anche ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, con proprio regolamento, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il nuovo ordinamento di categoria nel rispetto dei seguenti contenuti specifici⁷:
 - a) riconoscimento ed attuazione specifica dei principi fondamentali di cui all'art. 1 della presente legge;
 - b) organizzazione territoriale basata su principi democratici e di trasparenza gestionale, con specifica valorizzazione delle strutture regionali;
 - c) previsione negli albi di Sezioni specifiche, riservate alle Società tra professionisti e, per le professioni tecniche, alle Società di ingegneria;
 - d) valorizzazione, descrizione dei contenuti e disciplina del rapporto fra i principi di etica professionale e la qualità delle prestazioni, al fine di garantire la sicurezza della collettività e degli utenti che si avvalgono delle prestazioni dei professionisti;

⁷ La norma riprende in parte l'impostazione già delineata dal DDL n. 2239 AC del 2009 (art. 4) che prevede l'adozione di ordinamenti professionali nel rispetto, oltre che dei principi fondamentali di cui all'articolo 1 della ipotesi di legge, anche di principi specifici (che nel caso di specie, a scanso di equivoci, sono stati definiti contenuti specifici). Nella relazione al citato DDL si specifica che: "*Questo impianto consente di realizzare i principi comuni della riforma in modo duttile e articolato, rispettando le specificità e le differenze (talvolta significative) tra le diverse categorie professionali, nonché valorizzando l'autonomia degli ordinamenti professionali e il controllo finale del Parlamento e del Governo. È un punto su cui vale riflettere nell'ottica di una costruttiva collaborazione e che realizza una sostanziale delegificazione di aspetti che ben possono essere.*". Le ragioni di fondo della previsione sono del tutto condivisibili, così come pure il procedimento delineato che, in verità, è piuttosto semplice.



- e) obbligo di concordare preventivamente con il cliente il prezzo della prestazione professionale⁸, in relazione ai contenuti, alle modalità e ai tempi prevedibili di esecuzione delle prestazioni, nonché delle tariffe professionali⁹;
- f) determinazione del compenso, nel caso di mancato accordo fra le parti, mediante le tariffe professionali che dovranno essere fissate con Decreto Ministeriale sentiti gli Ordini professionali ed avuto riguardo agli standard minimi prestazionali;
- g) la definizione di *standard* minimi prestazionali richiesti per l'esercizio della professione che siano idonei a salvaguardare la qualità della prestazione, la sicurezza e l'affidamento dei cittadini;
- h) l'obbligo di garantire al professionista un compenso congruo, ai sensi dell'art. 2232 del Codice civile, in relazione ai contenuti, alle modalità e ai tempi prevedibili di esecuzione della prestazione, nonché agli *standard* minimi prestazionali determinati dall'Ordine professionale;
- i) la possibilità di riconoscere un'indennità ai membri del Consiglio nazionale e del Consiglio dell'Ordine per la durata del loro mandato;**
- j) previsione dell'obbligo dell'aggiornamento professionale continuo degli iscritti agli Ordini, anche attraverso un sistema di crediti, con un monte ore annuale comunque non superiore a 60 ore;
- k) riconoscimento della pubblicità informativa sui requisiti soggettivi e sui contenuti delle prestazioni professionali offerte;
- l) previsione dell'obbligo di svolgere un periodo di tirocinio, propedeutico all'esame di Stato, non superiore a due anni e riconoscimento del diritto all'equo compenso dei tirocinanti;

⁸ La possibilità di concordare il prezzo con il cliente risponde alle critiche mosse recentemente dall'AGCOM ai Codici deontologici di numerose professioni. Resta fermo che, ancorché concordati, i compensi delle prestazioni dovranno essere congrui e, dunque, in linea con le tariffe professionali.

⁹ Anche il DDL n. 503/2008 AC di riforma delle professioni intellettuali, richiama la relazione (B5-0247/2001) del Parlamento Europeo nella quale si fanno salve espressamente le tariffe obbligatorie, purché strumentali alla tutela dell'interesse generale. Di qui la necessità di prevedere standard prestazionali minimi ai quali ancorare la qualità della prestazione e la valutazione di congruità del compenso.



- m) finalizzazione dell'esame di Stato alla verifica delle conoscenze e delle competenze necessarie allo svolgimento della professione nonché dei profili etici e deontologici attinenti, con la previsione che almeno la metà dei componenti delle commissioni giudicatrici, tra cui il presidente, sia appartenente all'Ordine territoriale della sede in cui si svolge l'esame;
 - n) suddivisione degli albi in due Sezioni, una delle quali riservata ai professionisti abilitati in possesso di titolo accademico conseguito alla fine di un corso di studi di durata triennale e l'altra ai professionisti abilitati in possesso di titolo accademico conseguito alla fine di un corso di studi di durata quinquennale;
 - o) l'istituzione, per ciascuna Sezione di cui alla precedente lett. n), di Settori **distinti in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante lo specifico percorso formativo**;
 - p) la corrispondenza fra i Settori istituiti nelle Sezioni degli albi e le attività professionali attribuite ai rispettivi iscritti;
 - q) l'organizzazione di un Consiglio di disciplina e le modalità della sua elezione nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 19 della presente Legge;
 - r) l'obbligatorietà di adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali a garanzia del cliente;
 - s) **l'istituzione, l'organizzazione, la regolamentazione ed il riconoscimento delle Federazione regionali degli Ordini territoriali.**
2. L'ordinamento di categoria è approvato, nei successivi sei mesi, con regolamento del Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni, che ne verifica la conformità con i principi di cui al comma 1 del presente articolo, previo parere delle competenti Commissioni



parlamentari, da esprimere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento¹⁰.

3. In caso di sostanziale inattuazione dei principi di cui al comma 1, il Governo procede all'approvazione dell'ordinamento di categoria, ai sensi del comma 2, apportando le necessarie modifiche previa comunicazione al soggetto che ha adottato l'atto.

¹⁰ Sotto il profilo dei rapporti istituzionali, va considerato che la disciplina attuativa in materia di professioni compete alle Regioni e che l'ordinamento di categoria, così come delineato dalla norma, ha una valenza sostanzialmente attuativa di detti principi. Sorge, dunque, il rischio di un conflitto di competenza. A tale fine potrebbe valutarsi il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, cui affidare l'espressione di un parere sui suddetti ordinamenti, quanto meno per l'attuazione dei principi fondamentali che non siano riconducibili alla potestà legislativa esclusiva statale. Nel caso, infatti, i principi fondamentali siano connessi ad una materia di competenza esclusiva statale (un esempio per tutti quelli della tutela della concorrenza, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento), su tali principi lo Stato avrà anche la potestà normativa attuativa e, di conseguenza, la legittima possibilità di approvare gli ordinamenti con regolamento governativo. Qualora, però, i principi non riguardino materie rimesse alla potestà legislativa esclusiva statale (ad esempio quelli connessi all'aggiornamento professionale continuo) la loro attuazione compete al legislatore regionale. Di qui l'esigenza, quanto meno, di concordarne il contenuto in sede di Conferenza Stato/Regioni. A tale fine la norma potrebbe essere così di seguito riformulata: *“L'ordinamento di categoria è approvato, nei successivi sei mesi, con regolamento del Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni, che ne verifica la conformità con i principi di cui al comma 1 del presente articolo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza Unificata Stato Regioni, da esprimere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento”*.



TITOLO II

Accesso ed esercizio della professione di ingegnere

Art. 4 Accesso ed esercizio della professione.

1. L'accesso alla professione di ingegnere è libero ed è condizionato:
 - a) al possesso dei titoli universitari appartenenti ad una o più delle classi di laurea individuate dal DM_____ emanato in applicazione dell'art. 17, comma 95, della L. n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modifiche
 - b) all'espletamento e positiva verifica del periodo di tirocinio;
 - c) all'iscrizione all'albo professionale previo superamento dell'esame di Stato;
 - d) al rispetto del principio di cui all'art. 3 della presente legge;
2. L'esercizio della professione di ingegnere deve assicurare imparzialità, competenza e responsabilità ed è fondato sull'autonomia di giudizio intellettuale e tecnico del professionista.

Art. 5 Tirocinio.

1. L'Ordinamento di categoria¹¹ individua le modalità per lo svolgimento del tirocinio propedeutico all'ammissione all'esame di Stato, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) il tirocinio deve essere effettivo, deve garantire l'acquisizione dei fondamenti pratici e deontologici della professione al fine di assicurarne il miglior esercizio;
 - b) la durata del tirocinio non può essere superiore a due anni¹²;

¹¹ Le condizioni indispensabili per la valorizzazione del tirocinio sono: che esso sia svolto sotto la guida di un professionista con una determinata anzianità; che sia orientato all'acquisizione di nozioni tecnico-pratiche (per quelle teoriche vi è il corso di studi) per l'esercizio dell'attività professionale e quindi non possa coincidere con periodi di formazione presso le strutture accademiche ma al massimo con i periodi di stage da esse organizzate e inserite nel piano di studi; che sia garantita una retribuzione al tirocinante anche al fine di garantire la disponibilità esclusiva dello stesso all'effettuazione del tirocinio; che l'acquisizione di tali nozioni sia verificata periodicamente dall'Ordine.



- c) il tirocinio è svolto sotto la responsabilità di un professionista iscritto all'albo da non meno di dieci anni, anche se è effettuato presso amministrazioni pubbliche, società e aziende che svolgono attività nel settore di riferimento della professione;
 - d) l'Ordine individua e predispone le misure idonee a documentare, accertare e verificare, anche periodicamente, l'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio ed il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lett. a) del presente articolo;
 - e) parte del tirocinio può essere svolto, per un periodo non superiore a sei mesi, mediante la partecipazione a stage, in Paesi membri dell'Unione europea o in altri Paesi esteri, ai sensi della lettera c);
 - f) deve essere stabilito un equo compenso in favore di chi svolge il tirocinio, tenendo conto dell'effettivo apporto del tirocinante, con riferimento al regime tariffario delle prestazioni rese.
2. Al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali.

Art. 6 Esame di Stato.

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere non è soggetto a predeterminazione numerica dei posti ed è basato:
- a) sul possesso dei titoli universitari appartenenti ad una o più delle classi di laurea individuate dal DM_____ emanato in applicazione dell'art. 17, comma 95, della L. n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modifiche come individuate dagli artt. 47 e 48 del DPR 05/06/2001 n. 328 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) sulla verifica dell'effettività e dell'utilità del tirocinio prescritto dall'art. 5 della presente legge.

¹² La proposta di legge del CUP (art. 17) prevede anche l'acquisizione di fondamenti teorici che, nella presente proposta si è ritenuto di eliminare ritenendo prioritari i profili pratici.



3. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato. Qualora si preveda, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, l'accREDITAMENTO dei corsi di studio, esso sarà affidato alla gestione del Consiglio nazionale.
4. L'esame di Stato deve svolgersi nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del DPR 05/06/2001 n. 328 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Le prove per l'esame di Stato devono essere uniformi e uguali su tutto il territorio nazionale. Nelle commissioni giudicatrici almeno la metà dei commissari, tra cui il presidente, è designata dall'Ordine territoriale tra gli iscritti agli albi con un'anzianità di iscrizione di almeno 10 anni.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo apporta al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le modifiche necessarie al fine di disciplinare, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, i requisiti per l'ammissione all'esame di Stato, i percorsi formativi, le relative classi di laurea e di laurea magistrale, nonché le modalità per il suo svolgimento garantendo l'uniforme valutazione dei candidati e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e delle attitudini necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e fatto comunque salvo il principio della piena corrispondenza tra ambiti professionali attribuiti e capacità e competenze acquisite mediante il percorso formativo;
7. L'ordinamento di categoria detta le prescrizioni necessarie per l'attuazione dei commi 3° e 4° del presente articolo.

Art. 7 Riconoscimento ed equipollenza del titolo di ingegnere.

1. Il riconoscimento dei titoli di studio e professionali necessari per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere¹³, sia come libero

¹³ Si deve sottolineare che il sistema delineato consente di mettere a confronto le qualifiche dei professionisti che provengono da Paesi diversi. Nell'ambito delle autonomie nazionali ogni governo decide quali sono i livelli di cultura e di formazione minima per l'accesso alle singole



professionista che come professionista dipendente, ove siano stati acquisiti da cittadini non italiani in uno Stato membro diverso dall'Italia, avviene ai sensi di quanto prescritto dal D.Lgs. del 9 novembre 2007, n. 206 recante *“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.”*

2. L'art. 26, 2° comma, del D.lg. del 9 novembre 2007, n. 206, va interpretato nel senso che alla predisposizione delle “piattaforme comuni” per la professione di ingegnere partecipa e collabora il solo Ordine degli ingegneri¹⁴.

Art. 8 Aggiornamento professionale continuo.

1. Il cliente ha diritto a usufruire delle prestazioni di professionisti¹⁵ le cui competenze e conoscenze siano oggetto di un continuo processo di aggiornamento¹⁶.
2. Al fine di garantire la qualità della prestazione professionale, la sicurezza del cliente e della collettività, è dovere degli iscritti

professioni e chi deve autorizzarne l'esercizio e controllarne lo svolgimento. Ai fini del reciproco riconoscimento, lo Stato membro ospitante autorizza il professionista che ne ha fatto richiesta sulla base di un attestato di competenza o di un titolo di formazione con livello di qualifica almeno immediatamente anteriore a quello richiesto nel suo Stato di origine. Lo Stato ospitante può, inoltre, richiedere provvedimenti di compensazione, come tirocini o prove, nel caso in cui non ci sia perfetta corrispondenza tra la qualifica conseguita e quella richiesta per la professione. Accordi tra gli Stati potranno far sì che determinate professioni siano riconosciute in maniera automatica.

¹⁴ Il 2° comma prende in considerazione una ipotesi di interpretazione autentica dell'art. 26 del D.lg. n. 206/2007 anche alla luce delle recenti sentenze del TAR Lazio, Prima sezione, precedentemente citate. Chiaramente si tratta di disposizione inserita a titolo di completezza che potrebbe essere espunta dal testo senza alcuna ripercussione.

¹⁵ Si includono in tale obbligo sia i liberi professionisti che i professionisti dipendenti.

¹⁶ Il primo comma “estremizza” l'obbligo posto in capo del professionista (svolgente attività autonoma o dipendente) all'aggiornamento professionale continuo. Configurando un diritto del cliente, il mancato aggiornamento da parte del professionista configurerebbe una vera e propria responsabilità civile da parte di quest'ultimo e non solo un illecito disciplinare come previsto dal successivo comma 6. Ove ritenuto eccessivamente restrittivo e penalizzante tale comma può essere espunto. Il vantaggio della sua conservazione sarebbe quello di esaltare la rilevanza pubblica dell'obbligo di aggiornamento e, dunque, la legittimazione di eventuali forme restrittive della concorrenza nella determinazione dei criteri di accreditamento delle strutture e dei corsi.



all'Ordine degli ingegneri provvedere al proprio costante aggiornamento professionale.

3. L'ordinamento di categoria stabilisce i criteri per l'aggiornamento professionale continuo degli iscritti. Sulla base di tali criteri e nel rispetto del principio di libera concorrenza, da parte degli Ordini territoriali, possono essere promossi e organizzati, anche mediante l'istituzione di apposite strutture, seminari e corsi di aggiornamento. Le strutture degli Ordini territoriali adibite all'aggiornamento professionale continuo degli iscritti, nel rispetto delle direttive del Consiglio nazionale, possono essere istituite anche mediante convenzioni e con la partecipazione di università, amministrazioni pubbliche, associazioni ed altri soggetti privati. I seminari e i corsi di aggiornamento professionale continuo degli iscritti possono essere altresì promossi e organizzati da università, associazioni e altri soggetti privati, previo accreditamento da parte del Consiglio nazionale.
4. L'ordinamento di categoria individua le procedure e le modalità di aggiornamento professionale continuo degli iscritti all'Ordine degli ingegneri sulla base dei seguenti criteri:
 - a. attivazione di una procedura di valutazione dell'efficacia dei corsi e dei seminari svolti;
 - b. contenimento dei costi posti a carico dell'iscritto per la frequenza ai corsi e seminari di aggiornamento;
 - c. definizione di un monte ore annuo di aggiornamento professionale continuo a carico degli iscritti non superiore a 60 ore;
 - d. **accreditamento** dei percorsi di aggiornamento svolti in forma individuale dagli iscritti, per un monte ore annuo non superiore a 20 ore, previa certificazione dell'Ordine territoriale di appartenenza;
 - e. **valutazione e riconoscimento, ai fini del rispetto dell'obbligo di aggiornamento continuo, degli incarichi assunti e delle peculiari prestazioni svolte dagli iscritti, previa certificazione dell'Ordine territoriale di appartenenza, per un monte ore annuo non superiore a 20 ore;**



- f. trasparenza ed efficienza della procedura di accreditamento¹⁷;
 - g. accesso libero alla procedura di accreditamento.
5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, vigila sull'esercizio delle funzioni in materia aggiornamento professionale continuo degli iscritti da parte del Consiglio nazionale e degli Ordini territoriali.
 6. La violazione, da parte dell'iscritto all'Ordine degli ingegneri, del dovere di aggiornamento professionale continuo integra gli estremi dell'illecito disciplinare.

Art. 9 Contenuti ed esecuzione della prestazione professionale.

1. Il contratto avente ad oggetto le prestazioni professionali degli ingegneri iscritti all'Ordine viene formalizzato obbligatoriamente in un disciplinare d'incarico professionale e regolato dalle norme del presente Capo nonché, per quanto ivi non espressamente previsto, dalle norme di cui al Capo II, Titolo III, Libro V del Codice Civile e dalle altre norme dell'ordinamento civile.
2. Il professionista opera le proprie scelte tecniche in modo indipendente ed autonomo.
3. Il rapporto, avente ad oggetto l'esecuzione della prestazione professionale, fra il professionista ed il cliente è fiduciario, personale e, nel caso d'inadempimento, comporta la diretta responsabilità del professionista anche quando il mandato è assunto in forma collettiva.

Art. 10 Compenso professionale.

1. Il compenso spettante per l'esecuzione della prestazione professionale è concordato dal professionista con il cliente e deve essere idoneo a garantire il rispetto degli standard qualitativi definiti dall'ordinamento di categoria.

¹⁷ L'inserimento del principio della trasparenza delle procedure mira a superare le censure sul punto palesate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'Indagine conoscitiva del 2009 che ha criticato i sistemi che affidano esclusivamente agli Ordini i processi di accreditamento.



2. Le tariffe individuano il compenso decoroso per le prestazioni professionali. Il compenso non conforme alle tariffe è presuntivamente non decoroso. In tali casi l'Ordine procede ai sensi del comma 4 del presente articolo.
3. Ai fini del presente articolo, per compenso non decoroso, anche ai sensi dell'art. 2233 del Codice civile, s'intende il compenso che, in relazione alla valutazione delle circostanze di cui al comma 4, non è idoneo a garantire una prestazione professionale conforme agli standard di qualità definiti dall'ordinamento di categoria.
4. L'Ordine territoriale, nei casi in cui al comma 2 del presente articolo, valuta la congruità del prezzo offerto dall'ingegnere per la prestazione professionale svolta ai sensi dell'art. 2232 del Codice civile in relazione ai contenuti, le modalità, i tempi e le risorse di qualsiasi natura a disposizione del professionista, per la sua esecuzione. A tal fine l'Ordine territoriale, qualora ritenga, alla luce dei parametri di cui sopra, che il compenso non sia congruo a garantire il rispetto degli standard qualitativi di cui al comma 1, dovrà procedere a convocare a chiarimenti il professionista che abbia pattuito detto compenso, nel rispetto delle condizioni dettate dall'ordinamento di categoria¹⁸.
5. Le tariffe, previa istruttoria con i soggetti interessati, sono approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro competente sul settore economico di riferimento, su proposta del Consiglio nazionale.
6. Le tariffe prevedono livelli massimi inderogabili e minimi negoziabili al ribasso, dal cliente pubblico e privato, fino ad un limite massimo del 20 %, tenendo conto, fra l'altro, delle modalità, tempo e risultati delle prestazioni. Non sono previsti livelli minimi di compenso per le prestazioni professionali rese in favore delle attività di volontariato definite ai sensi della legislazione vigente.

¹⁸ Si sottolinea che rispetto al sistema vigente l'accertamento dell'Ordine assume non solamente valore deontologico, ma anche civilistico sì come, peraltro, previsto, attualmente dall'art. 3 del Codice deontologico degli ingegneri che, però, in difetto di espressa previsione legislativa non può comminare la sanzione civile della nullità contrattuale anche se solamente parziale.



7. Nello svolgimento dei concorsi e delle gare di cui agli artt. 90 ss del D.lg. n. 163/2006 e successive modifiche per le attività di progettazione dei lavori pubblici, i criteri di selezione degli aggiudicatari devono privilegiare, in ogni caso, gli elementi qualitativi delle offerte, e il ribasso praticato sui corrispettivi posti a base d'asta non può essere superiore al 20%¹⁹.
8. L'art. 2 comma 2 del DL 223/2006 convertito con modifiche nella Legge n. 248/2006 è sostituito dal seguente: *“La base d'asta delle procedure di affidamento degli incarichi di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 163 del 2006 è determinata ai sensi dell'art. 89 del medesimo Decreto Legislativo.”*
9. In caso di controversia sull'applicazione delle tariffe, il Consiglio dell'ordine territoriale competente garantisce il diritto al contraddittorio al soggetto che contesta la parcella professionale.
10. La pattuizione di un compenso non decoroso, attestato dall'Ordine territoriale secondo le modalità di cui al comma 4, è fonte di responsabilità disciplinare del professionista e comporta la nullità del compenso pattuito e la sua sostituzione, in difetto di diversa determinazione delle parti, con il compenso ritenuto congruo dall'Ordine.

Art. 11 Assicurazione per la responsabilità professionale.

1. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
2. L'ordinamento di categoria prevede le conseguenze disciplinari derivanti dalla violazione dell'obbligo stabilito dal comma 1.

¹⁹ Per quanto concerne le opere ed i lavori pubblici viene ristabilito un limite al ribasso, che è identico anche a quello proposto per le prestazioni erogate ai privati. Per quanto concerne gli incarichi pubblici, in alternativa potrebbe essere mantenuta la libera ribassabilità dei corrispettivi introducendo per la valutazione di congruità dell'offerta ai sensi degli artt. 86/87/88 del D.Lgs. n. 163/2006. In questo caso la norma potrebbe essere così delineata: *“Agli incarichi di progettazione di cui all'art. 90 del D.lg. n. 163/2006 si applicano gli articoli 86, 87, 88 del medesimo D.Lgs n. 163/2006”*.



3. L'ordinamento di categoria stabilisce i termini di copertura e le caratteristiche essenziali delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale.
4. Le condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità professionale possono essere negoziate, per i rispettivi iscritti, dall'Ordine e dalla Cassa di previdenza che, in caso di mancato accordo con le compagnie assicurative, possono rivolgersi all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

Art. 12 Concorrenza sleale²⁰.

1. La progettazione è opera d'ingegno ed è soggetta alla tutela civile e penale prevista dalla normativa sul diritto d'autore.
2. Ai sensi della presente legge compie atti di concorrenza sleale chiunque:
 - a) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri ingegneri, o imita servilmente gli elaborati progettuali di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con gli elaborati progettuali e con l'attività di un concorrente;
 - b) diffonde notizie e apprezzamenti sugli elaborati progettuali e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi degli elaborati progettuali di un concorrente;

²⁰ Per quanto la giurisprudenza distingue fra atti di concorrenza sleale puri, sia non connessi a marchi e diritto d'autore, ed atti di concorrenza sleale (sulla definizione di concorrenza sleale pura si rinvia a Cass.19/06/2008 n. 16744) si ritiene che il rinvio all'art. 2598 del Codice civile sia idoneo a configurare le fattispecie di concorrenza sleale per l'ordinamento professionale. Potrebbe valutarsi una specificazione dei comportamenti integranti atti di concorrenza sleale, ma in questo caso si rischierebbe di redigere un elenco comunque incompleto rispetto a quanto potrebbe prevedere la fattispecie generale. Si potrebbe, altresì, ipotizzare un adattamento della norma generale ed astratta alla professione di ingegnere inserendo nella fattispecie lo specifico riferimento alle attività dell'ingegnere. La scelta compiuta è fondata sull'esigenza di procedere ad una definizione il quanto più ampia possibile della fattispecie di concorrenza sleale ed in questo caso la norma del Codice civile CC è la più completa; con la previsione di cui al 1° comma si risolve, infatti, l'annoso problema della progettazione come opera d'ingegno e soggetta alle tutele previste per il diritto d'autore.



- c) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare un concorrente sotto il profilo morale e materiale.
3. Accertati gli atti di concorrenza sleale, in capo all'autore dell'atto la colpa si presume.
 4. Gli atti ed i comportamenti di concorrenza sleale che siano accertati in capo al professionista sono rilevanti ai fini disciplinari.
 5. A tal fine l'Ordine territoriale accerta, ai soli fini disciplinari, la sussistenza di un comportamento di concorrenza sleale ed applica le sanzioni previste dall'Ordinamento di categoria.
 6. L'Ordine può agire a tutela della categoria professionale ai sensi dell'art. 2601 del Codice Civile.
 7. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Legge si applicano gli artt. 2595 e seguenti del Codice civile.

Art. 13 Pubblicità²¹.

1. L'esercizio professionale, in qualunque modo esercitato, può essere oggetto di pubblicità informativa, con esclusione dei metodi di pubblicità comparativa e negativa.
2. La pubblicità informativa può avere per oggetto le caratteristiche soggettive dell'organizzazione professionale, le specializzazioni acquisite tramite percorsi di aggiornamento professionale continuo certificate dall'Ordine, i contenuti, la qualità e le modalità di espletamento delle prestazioni professionali.
3. La pubblicità informativa, ove posta in essere in violazione dei principi della salvaguardia della dignità professionale, è vietata ed

²¹ Conformemente all'art. 2 della Legge 248/2006 è consentita la sola pubblicità informativa nei limiti del rispetto della dignità professionale. Il limite previsto è quello della dignità e non anche del **decoro della professione**, che nella presente ipotesi di legge è relazionato alla tutela della qualità della prestazione professionale (anche perché richiamato dall'art. 2233 del Codice civile). Al fine di evitare una sovrapposizione poco chiara delle nozioni e, dunque, ingenerare confusione, ci si è limitati in questo caso a menzionare la sola dignità professionale. Anche la materia della pubblicità è strettamente collegata a quella della concorrenza (tanto è vero che l'*Antitrust* si è espressamente pronunciata su essa nell'indagine conoscitiva relativa ai Codici deontologici); per questa ragione si è ritenuto di indicare nella ipotesi di legge le ragioni di pubblico interesse che legittimano la limitazione della pubblicità informativa. Resta ferma la rilevanza come illecito disciplinare della norma in questione.



ove effettuata, integra gli estremi dell'illecito disciplinare.

4. Per pubblicità informativa contraria alla dignità professionale, s'intende il messaggio che per contenuti, modalità e/o forme espressive sia contrario ai valori etici che sovrintendono l'esercizio della professione di ingegnere e lesivo dell'interesse dei cittadini. Sono in particolare forme di pubblicità lesiva della dignità professionale e dell'interesse dei cittadini: i messaggi falsi e/o attestanti false qualità, titoli formativi e professionali del professionista.
5. L'ordinamento di categoria individua i contenuti ed i limiti necessari a garantire la correttezza della pubblicità informativa. Il Codice deontologico individua, in attuazione della presente Legge e dell'Ordinamento di categoria, i casi di pubblicità informativa lesivi della dignità professionale e dell'interesse dei cittadini, integranti illeciti disciplinari.

Art. 14 Incompatibilità.

1. L'esercizio della libera professione per gli ingegneri abilitati ed iscritti all'Albo è incompatibile con la prestazione di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, individuata ai sensi dell'art. 1, 2° comma, del D.lg. n. 165/2001, con rapporto di lavoro *part-time* superiore al 50 per cento.
2. La violazione del divieto di cui al comma che precede integra gli estremi dell'illecito disciplinare.
3. Il Codice deontologico individua, in attuazione della presente Legge e dell'Ordinamento di categoria, le ulteriori incompatibilità che configurano illeciti disciplinari.



TITOLO III

Principi organizzativi

Art. 15 Albo professionale.

1. Il professionista²² si iscrive all'albo del luogo della propria residenza.
2. L'ordinamento di categoria, approvato ai sensi dell'articolo 3, stabilisce le modalità di formazione e di tenuta dell'albo.
3. L'albo è articolato in Sezioni e, per ciascuna di esse, in Settori.
4. Specifiche Sezioni dell'albo sono riservate alle Società tra professionisti e alle Società di ingegneria di cui all'art. 23 della presente legge.
5. Sono fatte salve le articolazioni dell'albo professionale operate dal DPR n. 328/2001.

Art. 16 Ordine professionale.

1. L'Ordine professionale è un ente pubblico nazionale non economico, soggetto al controllo ed alla vigilanza del Ministero della Giustizia, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, statutaria e regolamentare, indipendenza di giudizio e di valutazione, diretto alla rappresentanza e tutela unitaria degli interessi della categoria professionale degli ingegneri.
2. Il Consiglio Nazionale approva, previa intesa con gli Ordini territoriali, il regolamento di organizzazione dell'Ordine professionale, nel rispetto delle disposizioni della presente legge ed in particolare dell'autonomia ordinamentale stabilita dall'articolo 3.
3. Sono Organi dell'Ordine professionale:
 - a. il Consiglio nazionale, che assume la denominazione di *Consiglio nazionale degli ingegneri* e ne è organo di vertice;
 - b. gli Ordini territoriali, che assumono la denominazione di

²² Sono quindi compresi sia i liberi professionisti che i professionisti dipendenti.



Ordine degli ingegneri nel loro ambito di competenza territoriale, ai sensi di quanto previsto dal relativo ordinamento.

4. Al fine di favorire il raccordo con altre professioni intellettuali, regolamentate e non, il *Consiglio nazionale degli ingegneri* promuove la costituzione e/o l'adesione a organismi comuni per l'attuazione dei propri compiti istituzionali.

Art. 17. Ordine territoriale.

1. Sono organi dell'Ordine territoriale:
 - a. Il Consiglio. Esso è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli iscritti all'albo. Il mandato consiliare ha una durata di quattro anni decorrenti dalla data di proclamazione dei risultati elettorali. Il Consiglio nomina le cariche, elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Ordine, e può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero Consiglio. Dall'entrata in vigore della presente legge, la carica di Presidente non può essere ricoperta consecutivamente per più di due volte. Le indennità dei consiglieri sono definite in modo di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico;
 - b. L'Assemblea: ne fanno parte gli iscritti all'albo; elegge il Consiglio ed il Collegio dei revisori; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; esprime il parere sugli altri argomenti sottoposti dal Consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria;
 - c. Il Collegio dei revisori: è composto, in relazione al numero degli iscritti all'albo, da uno a tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori; è eletto dall'Assemblea ogni tre anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.
2. Gli Ordini territoriali non regionali **si costituiscono** in associazione, denominata "*Federazione regionale degli Ordini*



degli ingegneri", alla quale sono conferiti i compiti di rappresentanza degli Ordini territoriali componenti presso l'Amministrazione regionale. La costituzione della Federazione è comunicata, con il relativo statuto, al Consiglio nazionale, al Ministero della Giustizia e alla Regione. Le spese di funzionamento della Federazione sono a carico degli Ordini territoriali partecipanti. **L'ordinamento di categoria, approvato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento delle Federazioni regionali degli Ordini degli ingegneri.**

Art. 18 Consiglio dell'Ordine territoriale.

1. Spettano al Consiglio dell'Ordine territoriale i seguenti compiti:
 - a. la cura dell'osservanza dei principi della presente legge nel proprio ambito di competenza territoriale nel rispetto delle direttive impartite del Consiglio nazionale;
 - b. la tenuta e l'aggiornamento dell'albo e la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dandone comunicazione al Consiglio Nazionale;
 - c. la promozione di iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale nel settore socio-economico della professione sulla base del principio di sussidiarietà;
 - d. la vigilanza sul corretto esercizio della professione e l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo, nei limiti del proprio ambito di competenza territoriale;
 - e. la promozione e la verifica del corretto espletamento dei percorsi di aggiornamento professionale continuo degli iscritti;
 - f. la determinazione, nel rispetto del bilancio preventivo, del contributo obbligatorio annuale da corrispondere da ogni iscritto per il finanziamento dell'Ordine territoriale nonché la percezione del contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;



- g. l'esperimento, su richiesta degli interessati, del tentativo di conciliazione fra gli iscritti ed i clienti che, in caso di controversie sui compensi, possono farsi assistere anche da associazioni di consumatori;
- h. le funzioni consultive circa l'attività, normativa ed amministrativa, delle amministrazioni locali;
- i. l'organizzazione degli uffici interni, la gestione finanziaria e a quanto sia necessario per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge;
- j. l'elezione dei componenti del Consiglio di disciplina, nel rispetto di quanto prescritto dalla presente Legge e dall'ordinamento di categoria;
- k. ogni altra funzione che sia attribuita o delegata dall'ordinamento di categoria e dal Consiglio nazionale degli ingegneri.

Art. 19. Consiglio di disciplina.

1. Il Consiglio di disciplina decide sui procedimenti disciplinari avviati dal Consiglio dell'Ordine territoriale. Esso ha competenza regionale e sede presso il Comune capoluogo di Regione.
2. Il Consiglio di disciplina è un organismo indipendente, composto da membri di comprovata esperienza, irreprensibile condotta professionale e deontologica, ed eletti, dai Consigli degli Ordini territoriali della Regione, fra gli ingegneri iscritti da almeno dieci anni all'Albo professionale.
3. Il numero dei componenti del Consiglio di disciplina è ripartito in proporzione al numero di iscritti a ciascuna Sezione, assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti ed una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla Sezione A.
4. L'Ordinamento di categoria individua il numero dei componenti del Consiglio di disciplina, le modalità per la presentazione delle candidature di cui al comma 2° del presente articolo e quelle per l'elezione dei candidati.



Art. 20. Consiglio nazionale degli ingegneri.

1. Il Consiglio nazionale degli ingegneri è così articolato:
 - a. il Consiglio, composto da un numero di quindici consiglieri, è eletto dai Consigli degli Ordini territoriali ogni cinque anni. Il Consiglio nomina le cariche, elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio nazionale, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità del Collegio. Dall'entrata in vigore della presente legge, le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere non possono essere ricoperte consecutivamente per più di due volte. Le indennità dei consiglieri sono stabilite in modo di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico;
 - b. il Collegio dei revisori composto da tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori, è nominato dal Ministero della Giustizia ogni quattro anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.
3. Il Consiglio nazionale degli ingegneri:
 - a. rappresenta la categoria professionale degli ingegneri;
 - b. sovrintende al rispetto dei principi della presente legge;
 - c. attende i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione di obblighi comunitari;
 - d. giudica dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di disciplina in materia elettorale;
 - e. giudica in funzione di giudice speciale secondo le norme di cui al D.M. del Ministero della Giustizia dell'1 ottobre 1948 recante "*Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri*", dell'ordinamento di categoria e nel rispetto degli articoli 24 e 111 della Costituzione;



- f. esercita le funzioni di coordinamento degli Ordini territoriali;
- g. promuove le iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale nel settore socio-economico della professione nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- h. adotta il codice deontologico;
- i. designa i rappresentanti della categoria presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale;
- j. esercita le funzioni consultive circa l'attività, normativa ed amministrativa, dello Stato e degli Enti internazionali che coinvolgano l'esercizio della professione;
- k. determina la misura del contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge che deve essere corrisposto dall'Ordine territoriale previa esazione dagli iscritti agli albi, nonché percepisce il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;
- l. determina gli standard qualitativi delle prestazioni professionali e predisporre le proposte di tariffa di cui all'art. 10 della presente legge;
- m. adotta l'ordinamento di categoria e gli altri regolamenti ad esso demandati ai sensi della presente Legge;
- n. accredita i corsi ed i seminari per l'aggiornamento professionale continuo degli iscritti all'albo e prevede un sistema di valutazione degli stessi;
- o. informa il pubblico circa le regole e le condizioni di esercizio della professione;
- p. provvede all'organizzazione degli uffici interni, alla gestione finanziaria e a quanto sia necessario per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge;
- q. ogni altra funzione attribuita ai sensi della presente Legge.



Art. 21 Scioglimento del Consiglio nazionale, del Consiglio dell'Ordine territoriale e del Consiglio di disciplina.

1. Il Consiglio nazionale, il Consiglio dell'Ordine territoriale ed il Consiglio di disciplina sono sciolti:
 - a) se non sono in grado di funzionare regolarmente;
 - b) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine territoriale e del Consiglio di disciplina è disposto con decreto del Ministro della giustizia previo parere del Consiglio nazionale.
3. Lo scioglimento del Consiglio nazionale è disposto con decreto del Governo su proposta del Ministro della giustizia.
4. In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio nazionale o del Consiglio dell'Ordine territoriale o del Consiglio di disciplina sono esercitate da un commissario straordinario, scelto tra gli ingegneri con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni dei nuovi organismi in sostituzione di quello o di quelli decaduti.
5. Il Commissario straordinario può esercitare le funzioni di un solo Organo decaduto. Nel caso di scioglimento contemporaneo di uno o più organismi il Ministro della Giustizia provvede a nominare più Commissari nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

Art. 22 Elezioni.

1. Ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, l'ordinamento di categoria individua, le modalità di elezione del Consiglio nazionale, del Consiglio dell'Ordine territoriale e del Consiglio di disciplina, stabilendo le ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, con relativo subentro, sulla base dei seguenti principi e criteri:
 - a) favorire la partecipazione degli iscritti;
 - b) garantire la trasparenza delle operazioni elettorali;



- c) garantire la proporzionalità del numero dei membri componenti i Consigli con il numero degli iscritti all'Albo professionale;
 - d) per il solo Consiglio Nazionale, prevedere che ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale spetti un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti, un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti e oltre;
 - e) identificare le limitazioni all'elettorato attivo ed all'elettorato passivo in presenza di gravi provvedimenti disciplinari divenuti definitivi ed in ogni caso: riconoscere il diritto al voto a tutti coloro che risultano iscritti all'albo e negli elenchi dei docenti universitari a tempo pieno il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali; escludere dal diritto di voto gli ingegneri per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione;
 - f) la decadenza del Consiglio, se cessa contestualmente dalla carica oltre la metà dei suoi componenti;
 - g) l'attribuzione al Consiglio uscente di un regime di *prorogatio* per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
2. I componenti del Consiglio dell'Ordine territoriale sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo, a maggioranza assoluta di voti espressi segretamente per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.
 3. I componenti del Consiglio di disciplina sono eletti dai Consigli degli Ordini territoriali della Regione di appartenenza con le modalità definite dall'Ordinamento di categoria.
 4. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che hanno uguale anzianità d'iscrizione, il maggiore di età.
 5. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale è incompatibile con quella di consigliere nazionale e di componente del Consiglio di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in



condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi predetti, entro trenta giorni dalla proclamazione in difetto decadendo automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

6. Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente ed eventualmente un Vice-presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine di cui convoca e presiede l'assemblea che è tenuto a convocare quando ne facciano richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio ovvero un quarto del numero degli iscritti all'albo.



TITOLO IV

Società tra professionisti e società di ingegneria

Art. 23. Società tra professionisti.

1. È consentito l'esercizio della professione in forma societaria secondo i tipi previsti dal codice civile e dalla legislazione vigente.
2. La società che ha per oggetto l'esercizio di una professione intellettuale regolamentata è denominata « società tra professionisti – STP » e può essere costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile nonché in forma cooperativa.
3. La società tra professionisti è denominata « società tra professionisti – STP », seguita dalla sigla relativa al tipo societario prescelto all'atto della costituzione.
4. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.
5. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante la disciplina delle società tra professionisti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) prevedere che le professioni intellettuali regolamentate possano essere esercitate in forma societaria o cooperativa avente ad oggetto esclusivo l'esercizio, in comune da parte dei soci, delle attività professionali di riferimento e disciplinare tale società come tipo autonomo e distinto dalle società previste dal codice civile;
 - b) prevedere che dette professioni possono essere esercitate anche mediante strumenti societari o cooperativi temporanei che garantiscono l'esistenza di



un centro d'imputazione d'interesse in relazione a uno scopo determinato e che cessino dopo il raggiungimento dello stesso;

- c) prevedere che alla società possono partecipare soltanto professionisti iscritti ad ordini, albi o collegi, anche in differenti sezioni, nonché cittadini degli Stati membri dell'Unione europea purché in possesso del titolo di studio abilitante ovvero soggetti non professionisti con una partecipazione minoritaria, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società;
- d) disciplinare in modo dettagliato la ragione sociale della società a tutela dell'affidamento degli utenti e prevedere l'iscrizione della società agli albi in specifiche sezioni denominate "Sezione – Società tra professionisti" e "Sezione – Società di ingegneria";
- e) prevedere che l'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta, designati dall'utente, e stabilire che, in mancanza di tale designazione, il nominativo del socio deve essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
- f) assicurare comunque l'individuazione certa del professionista autore della prestazione;
- g) prevedere le modalità di esclusione dalla società del socio che è stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;
- h) prevedere che la società può rendersi acquirente di beni e di diritti strumentali all'esercizio della professione e compiere le attività necessarie a tale scopo;
- i) prevedere che i professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine professionale;
- j) prevedere che anche la società tra professionisti e la società di ingegneria sono soggette al regime



disciplinare dell'ordine professionale al quale risultano iscritte;

- k) prevedere le opportune deroghe nell'applicazione delle norme fallimentari alle società tra professionisti.

Art. 24 Modifiche agli artt. 90, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 53 del DPR n. 554/99.

1. All'art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006, al comma 2, lett. a) *dopo l'inciso "...ovvero nella forma delle società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice Civile..."* sono inserite le seguenti parole *"...soggette al controllo ed alla vigilanza dell'Ordine degli ingegneri..."*.
2. All'art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006, al comma 2, lett. b) *dopo l'inciso "...ovvero nella forma delle società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice Civile..."* sono inserite le seguenti parole *"...soggette al controllo ed alla vigilanza dell'Ordine degli ingegneri..."*.
3. All'art. 53 del DPR 554/99 dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: *2 bis: "le società di ingegneria sono soggette al controllo, alla vigilanza dell'Ordine degli ingegneri che esercita nei loro confronti i poteri conferiti dalla presente legge ivi inclusi quelli disciplinari. Qualora all'esito dell'accertamento esperito dall'Ordine territoriale di appartenenza della società si riscontri la violazione delle norme dirette a garantire la qualità della prestazione progettuale ovvero la correttezza deontologica dell'esercizio della professione, il Consiglio dell'Ordine territoriale potrà comminare, accanto alle sanzioni disciplinari individuate dal Codice deontologico la sospensione della società di ingegneria dall'albo professionale.*



TITOLO V

Codice deontologico e procedimento disciplinare

Art. 25. Il Codice deontologico²³.

1. Il Codice deontologico per l'esercizio della professione di ingegnere riconosce i principi della responsabilità professionale, della sussidiarietà e della leale concorrenza assicurando che l'esercizio della professione, nel rispetto dei principi del decoro e della dignità professionale, garantisca la qualità della prestazione e tuteli gli interessi pubblici connessi alla sicurezza, all'ambiente, ad una progettazione di qualità.
2. Ai fini del presente articolo per decoro e dignità professionale s'intendono l'insieme dei valori etico-professionali desumibili dal vigente quadro normativo e dalle migliori prassi professionali che, consolidatesi nel tempo, contribuiscono ad identificare, definire, distinguere e conferire credibilità e autorevolezza alla professione di ingegnere.
3. Il codice deontologico è adottato e periodicamente aggiornato dal Consiglio nazionale, previa consultazione degli ordini territoriali.
4. Il codice deontologico è pubblicato e reso accessibile ai terzi da parte degli Ordini territoriali.

²³ L'articolo definisce finalità e contenuti del Codice deontologico procedendo, fra l'altro, ad una definizione dei concetti di "*decoro e dignità professionale*" (carenza contestata dall'*Antitrust*). Si noti che il 1° comma espressamente richiama i principi della libera concorrenza rilevando e consolidando gli interessi pubblici ritenuti preminenti, a fronte dei quali la prima potrà essere limitata e circoscritta. Si noti al 2° comma che nella nozione di "*decoro e dignità professionale*" si fa riferimento anche a regole non scritte ma desumibili dalle migliori prassi professionali (è la traduzione del concetto anglosassone di *best practice*) note agli ingegneri. In questo modo si conferisce una certa elasticità alle fattispecie disciplinari che potrebbero essere automaticamente aggiornate al naturale evolversi delle pratiche professionali, evitando una continua e formalistica modifica del Codice deontologico. Tale disposizione, chiaramente, amplifica i poteri dell'Ordine cui spetta rilevare e sanzionare detti comportamenti.



Art. 26. Responsabilità disciplinare.

1. Ai fini della presente legge integrano una illecito disciplinare i seguenti casi:
 - l) il mancato rispetto delle leggi e del codice deontologico;
 - m) il comportamento contrario al decoro ed alla dignità della professione, come definiti dalle norme della presente legge;
 - n) il mancato rispetto dell'obbligo dell'aggiornamento professionale continuo, ai sensi di quanto previsto dalle presente legge e dall'ordinamento di categoria.

Art. 27. Sanzioni.

1. La violazione delle norme di cui all'art. 26, comporta l'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari, comminate in relazione alla gravità della violazione e alla reiterazione dell'illecito:
 - a) *l'avvertimento*, che consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;
 - b) *la censura*, che consiste in una dichiarazione formale resa pubblica delle mancanze commesse e del biasimo incorso;
 - c) *la sospensione*, dall'esercizio della professione non superiore a sei mesi;
 - d) *la radiazione*, che consiste nella cancellazione dall'albo.
 - e) per le società di ingegneria e le società tra professionisti, la sospensione fino a sei mesi dall'albo professionale degli ingegneri.
2. La radiazione si applica quando l'infrazione è tale da compromettere irreparabilmente la fiducia in un futuro corretto esercizio della professione ovvero nel caso di grave infrazione commessa da un professionista che sia stato sospeso per almeno due volte.
3. Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio dell'Ordine territoriale, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima



- ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.
4. L'ingegnere che sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:
 - a. nel caso previsto dal comma 3 del presente articolo, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;
 - b. negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.
 5. Il Consiglio dell'Ordine territoriale ricevuta l'istanza e verificata la sussistenza dei presupposti, dispone la reiscrizione. Nel caso in cui la radiazione consegua a sentenza penale di condanna, sono fatti salvi gli effetti della revisione.
 6. Nel caso di società fra professionisti e di società di ingegneria iscritte all'Albo, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società se la violazione commessa è riconducibile a direttive impartite dalla stessa società.

Art. 28. Esercizio dell'azione disciplinare.

1. L'azione disciplinare è promossa dal Consiglio dell'ordine territoriale presso il cui distretto è iscritto il professionista imputato, al fine di reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.
2. Il Consiglio di disciplina decide sulle azioni disciplinari promosse dal Consiglio dell'Ordine territoriale di cui al 1° comma.
3. L'imputato, che sia membro del Consiglio dell'Ordine territoriale, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio nazionale.
4. Il presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale provvede, senza indugio, ad iscrivere, in apposito registro riservato, la notizia dell'illecito ed il nome dell'imputato, comunicandola al Consiglio che decide se vi siano i presupposti per l'azione disciplinare. In caso affermativo, il presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale informa immediatamente l'iscritto dell'apertura del procedimento, richiedergli ogni utile elemento di valutazione, e di svolgere le



- opportune indagini.
5. Le indagini dovranno concludersi, anche su fatti commessi o diversamente emersi, entro il termine di tre mesi, ed all'esito il consigliere o i consiglieri incaricati devono riferire al Consiglio, il quale può archiviare il procedimento ovvero deliberare nuova istruttoria, ovvero formulare il capo di accusa.
 6. Nel caso in cui sia formulato il capo d'accusa, il Presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale dispone la citazione dell'incolpato a comparire dinanzi al Consiglio di disciplina in un termine non minore di giorni trenta per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico.
 7. Ai fini della costituzione in giudizio, il Presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale deve depositare, presso la segreteria del Consiglio di disciplina, il proprio fascicolo contenente la documentazione acquisita a supporto dell'azione esperita ed attestante l'esito positivo delle comunicazione effettuate.
 8. Il Presidente del Consiglio di disciplina nomina un relatore e provvede a tutto quanto necessario per il regolare svolgimento della udienza fissata per la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni.
 9. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio, nazionale e territoriale, dell'Ordine professionale competente a norma del comma 1 dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto, nonché degli sviluppi processuali successivi.

Art. 29. Prescrizione dell'azione disciplinare.

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto. Il corso della prescrizione è interrotto dalla comunicazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare, nonché dall'atto di convocazione dell'interessato anche ai fini istruttori.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'illecito disciplinare dipenda dall'accertamento di fatti oggetto di procedimento penale, il termine di cui al comma 1 è sospeso per il tempo in cui gli atti del procedimento penale sono coperti da segreto.



Art. 30. Sospensione cautelare.

1. La sospensione cautelare può essere disposta per un periodo non superiore a tre anni da determinarsi a seconda della gravità del fatto.
2. La sospensione cautelare è comunque disposta nel caso in cui sia applicata al professionista una misura cautelare o interdittiva disposta con sentenza e/o altro provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
3. L'incolpato deve essere sentito prima della deliberazione e può proporre ricorso, che non ha effetto sospensivo, al Consiglio nazionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
4. Nel successivo termine di giorni trenta dalla comunicazione della decisione del Consiglio Nazionale il professionista condannato può proporre ricorso davanti alla Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Art. 31. Procedimento disciplinare.

1. L'ordinamento di categoria individua le regole per lo svolgimento del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di celerità, efficienza ed efficacia, garanzia del contraddittorio, del diritto di difesa, della motivazione e pubblicità del provvedimento.

Art. 32. Impugnazioni.

1. Avverso le decisioni del Consiglio di disciplina è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale da parte dell'incolpato e del Procuratore della repubblica territorialmente competente.
2. Il ricorso si propone con atto scritto da depositarsi alla segreteria del Consiglio nazionale che provvede al rilascio della relativa certificazione nel termine di giorni trenta dalla notifica dell'avvenuto deposito della motivazione.
3. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato e la data del medesimo ed enunciati i



- capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste.
4. Il Presidente del Consiglio Nazionale nomina un consigliere relatore o assegna l'esame del ricorso al Consiglio in sessione plenaria.
 5. I ricorsi hanno effetto sospensivo, salvo quelli relativi alle pronunce riguardanti la sospensione cautelare ed il giudizio elettorale.
 6. Si osservano le norme regolamentari emanate dal Consiglio nazionale e, in quanto applicabili, quelle relative al giudizio civile dinanzi alla Corte di cassazione.
 7. Avverso la decisione del Consiglio nazionale può essere proposto, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, ricorso, che ha effetto sospensivo, davanti alle sole Sezioni Unite della Corte di Cassazione che procede a norma del Codice di Procedura civile e del Decreto ministeriale 1 ottobre 1948 recante *“Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri.”*
 8. È fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato dal codice di procedura civile.
 9. Se, dopo l'avvenuta proclamazione degli eletti, ma prima che sia sciolta l'adunanza elettorale, sorga contestazione sulla regolarità della elezione, ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo all'Assemblea contro i risultati dell'elezione.
 10. In caso di contestazione le schede sono custodite sotto sigillo ed unite al verbale dell'adunanza, il quale sarà comunicato in copia al procuratore della Repubblica competente nel distretto territoriale dell'Ordine, entro il termine di giorni tre da quello dell'elezione. In caso contrario, le schede sono bruciate.
 11. La elezione non può essere impugnata ove non sia sorta la contestazione di cui al precedente comma. Il reclamo deve essere motivato e presentato, con la firma di almeno cinque iscritti, entro il termine di giorni quindici dal giorno della elezione. Copia del reclamo è notificata, nello stesso termine, ai membri del Consiglio dell'Ordine, i quali possono presentare le loro deduzioni in sede di discussione innanzi all'Assemblea. Nello stesso termine può pure



avanzare ricorso il procuratore della Repubblica competente.

12. Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo.
13. Contro le deliberazioni assunte dall'Assemblea generale è ammesso ricorso alla Consiglio Nazionale Ingegneri nel termine perentorio di giorni 30 da quello della data della lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, con la quale sia comunicata all'interessato la deliberazione dell'assemblea, o da quello della data della partecipazione ufficiale fattane al procuratore della Repubblica. La impugnazione è trasmessa con lettera raccomandata alla segreteria del Consiglio Nazionale Ingegneri e la prova dell'avvenuta trasmissione non può essere data che mediante esibizione della ricevuta postale di raccomandazione.
14. Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre anche reclamo diretto al Consiglio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione ai sensi dell'art. 34 decreto legislativo n° 382 del 23/11/1944.